

Commissione Paritetica Cantonale della tecnica della costruzione

CANTONE TICINO

Lugano, 1 dicembre 2006/RA/gS

Alle ditte

nel ramo della tecnica della costruzione

Contratto collettivo di lavoro – Adeguamenti e disposizioni dall'1.1.2007

Egregi Signori.

A partire dall'1.1.2007 entreranno in vigore i seguenti adeguamenti e disposizioni stabiliti dalle parti contrattuali:

- In base all'art. 41 CCLN è stato convenuto un aumento dei salari effettivi di CHF 100.00 al mese, rispettivamente di CHF 0.60 all'ora, per i salari fino a CHF 5'200.00 al mese, rispettivamente CHF 30.00 all'ora. Oltre questi importi il datore di lavoro non è obbligato a concedere l'adeguamento.
- I salari minimi contrattuali resteranno invariati.
- Vi rendiamo attenti sul fatto che, secondo l'art. 29 CCLN, i lavoratori dai 36 ai 49 anni d'età avranno diritto a un giorno di vacanza supplementare (da 23 giorni all'anno a 24 giorni all'anno). Per le altre categorie d'età non interverranno cambiamenti rispetto al 2006.
La durata delle vacanze è calcolata sulla base degli anni d'età compiuti al 1° gennaio dell'anno civile per il quale le vacanze sono concesse.

Vi chiediamo di considerare con attenzione le modifiche che interverranno dal prossimo anno adottandole puntualmente nel rispetto degli impegni assunti fra le parti contrattuali.

Con i più cordiali saluti.

**Commissione paritetica cantonale
della tecnica della costruzione**

Il segretario:

p. Renzo Ambrosetti

